

ACCOUNT DEI FORNITORI SU PIATTAFORME COMMERCIALI DI TERZI

RICERCA SUI MODELLI DI BUSINESS ONLINE CHE VIOLANO I
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – FASE 4

Sintesi



Ottobre 2021

SINTESI

Contesto

Nel 2020, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), tramite l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ha commissionato uno studio di ricerca sulle violazioni della proprietà intellettuale (PI) attraverso account di fornitori su piattaforme commerciali di terzi. Lo scopo della ricerca era di migliorare il livello di comprensione delle modalità con cui i trasgressori della PI utilizzano in modo improprio le piattaforme commerciali online per commercializzare prodotti e servizi che violano i diritti della PI, nonché del funzionamento dei modelli operativi adottati dai già citati trasgressori, fornendo quindi nuove conoscenze per affrontare più efficacemente la sfida rappresentata da questo fenomeno.

Lo studio di ricerca è stato commissionato al Centro per la politica e la gestione della proprietà intellettuale (Centre for Intellectual Property Policy and Management, CIPPM) dell'Università di Bournemouth, che ha istituito un gruppo di ricercatori in campo giuridico, economico e informatico ⁽¹⁾. Il team di ricerca è stato assistito da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei titolari dei diritti, piattaforme commerciali online, compagnie di spedizione e di pagamento, autorità di contrasto, magistratura, servizi d'indagine privati e sicurezza digitale.

La relazione è stata portata a termine come studio sugli aspetti giuridici, tecnici e logistici dell'offerta di prodotti e servizi che violano la PI sulle piattaforme commerciali online. Il documento passa in rassegna la letteratura e le iniziative politiche esistenti, il quadro legislativo e la giurisprudenza, fornendo un'analisi qualitativa degli attuali modelli di business e delle opzioni di contrasto disponibili per darvi risposta.

⁽¹⁾ Il gruppo di ricercatori dell'Università di Bournemouth, guidato dal prof. Maurizio Borghi e dal prof. Vasilis Katos, comprendeva il dott. Dimitrios Koukiadis, il dott. Cagatay Yucel, il sig. Panagiotis Bellonias, il sig. Ioannis Chalkias e il sig. Duku Hong.

Metodologia

L'analisi dei modelli di business è stata sviluppata attraverso una serie di interviste strutturate con esperti del settore e un'indagine indipendente che ha fatto leva sulle tecniche di cibersicurezza. È stata condotta una serie di interviste strutturate con esperti che rappresentano titolari di marchi, titolari di diritti, mercati online, autorità doganali, servizi di corriere, prestatori di servizi di pagamento, magistratura e autorità di contrasto. La ricerca indipendente è stata realizzata utilizzando approcci e pratiche di indagine della cibersicurezza nel settore dell'informatica forense e della risposta agli incidenti digitali. Tale approccio ha consentito l'identificazione delle cosiddette tattiche, tecniche e procedure (TTP) utilizzate dai trasgressori della PI. Le TTP sono state quindi sviluppate nelle descrizioni dei casi aziendali e hanno costituito la base dell'analisi dei modelli aziendali ⁽²⁾.

Contesto dello studio: la violazione della PI in un ambiente online in evoluzione

Nel 2019, il valore delle merci contraffatte e usurpative importate nell'Unione europea è stato stimato a **119 miliardi di EUR, pari al 5,8 % di tutte le importazioni dell'Unione europea** ⁽³⁾. Le transazioni su Internet rappresentano una quota importante di questo valore. L'enorme penetrazione del mercato da parte delle piattaforme commerciali online le rende un canale ricercato per la vendita di tali prodotti. Come evidenziato dall'EUIPO e da Europol nel 2019, l'abuso di tali piattaforme è diventato «un'importante fonte di reddito per i gruppi criminali impegnati nella vendita di prodotti contraffatti e usurpativi» ⁽⁴⁾.

Sebbene la vendita di prodotti costituenti violazione sui mercati online non sia nuova, alcune **tendenze emergenti** ostacolano gli sforzi di applicazione della PI.

- **Molteplici account di fornitori.** Le organizzazioni criminali sfruttano sistematicamente le piattaforme commerciali aprendo più account con nomi diversi sulle medesime piattaforme e in vari media.
- **Pubblicità online.** I fornitori manipolano i servizi pubblicitari online associando la loro attività illecita a determinati marchi, pubblicando annunci su siti web o piattaforme di

⁽²⁾ In appendice alla presente relazione è presentata una selezione di 13 casi studio.

⁽³⁾ OCSE/EUIPO (2021) *Global Trade in Fakes: A Worrying Threat*, OECD Publishing, Parigi 2021, pagg. 3 e 58.

⁽⁴⁾ EUIPO/Europol (2019) *Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019*, pag. 11.

social media legittimi per indirizzare il traffico verso siti web esterni o annunci di mercati online che offrono prodotti costituenti violazione della PI.

- **Presenza sui social media.** I venditori possono utilizzare in modo improprio più funzionalità delle piattaforme di social media per raggiungere un elevato numero di consumatori ⁽⁵⁾. Ad esempio, possono pubblicizzare prodotti contraffatti mediante post e messaggi in pagine pubbliche, private o di gruppo, o attraverso vendite in diretta (live streaming), per poi indirizzare i clienti verso vendite illegali, su piattaforme esterne o sui social media con servizi di e-commerce.

Mappatura delle violazioni della PI sulle piattaforme commerciali online

Le attività di violazione della PI sui mercati online riguardano principalmente la vendita di prodotti contraffatti o usurpativi. Tali prodotti sono definiti in vari strumenti giuridici e legislazioni nazionali. Le definizioni possono variare in modo significativo. Ai fini del presente studio, per contraffazione si intende una forma palese di violazione del marchio, in cui i prodotti recano un segno identico o altrimenti non distinguibile da un marchio registrato. Le merci contraffatte vanno da imitazioni di scarsa qualità («falsi») a copie più simili all'aspetto dei prodotti di marca («riproduzioni»). La pirateria è la vendita di prodotti che violano i diritti d'autore o i diritti su disegni e modelli e si applica sia ai beni fisici che a quelli digitali.

Altre forme di violazione della PI riguardano l'uso di segni che sono simili a quelli del legittimo titolare del marchio, dando adito a confusione, o che danneggiano la notorietà di un marchio. Queste forme di violazione meno evidenti comprendono casi semplici e molto complessi, che potrebbero richiedere un esame ad hoc. Inoltre, la violazione della PI può comportare la vendita di prodotti del «mercato grigio», vale a dire prodotti autentici che sono importati e venduti senza l'autorizzazione del titolare della PI.

Ai fini del presente studio vengono utilizzate le descrizioni riportate nella seguente tabella. Tali descrizioni possono differire dalle definizioni puramente giuridiche di alcune giurisdizioni, ma l'idea è che tutte le attività o i prodotti contemplati violino i diritti di proprietà intellettuale (DPI) in un modo o nell'altro.


⁽⁵⁾ EUIPO (2021) *Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement*; EUIPO (2021) *Social Media – Discussion Paper. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices to address them*, giugno 2021.

PRODOTTI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE: ESEMPI		
	Fisico	Digitale
Prodotto contraffatto	<ul style="list-style-type: none"> Falsi (imitazioni di scarsa qualità) Riproduzione (stesso aspetto) 	<ul style="list-style-type: none"> File di progettazione assistita da calcolatore (CAD) per stampa 3D
Pirateria	<ul style="list-style-type: none"> Copie di contenuti protetti da diritti d'autore su supporto fisico (CD, DVD) Riproduzione di oggetti di design Dispositivi di elusione delle misure di protezione tecnologiche Schede intelligenti per decodificatori televisivi Set-top box o chiavette per smart TV completamente carichi 	<ul style="list-style-type: none"> Copie di software Chiavi di attivazione di software, videogiochi o banche dati Account compromessi per servizi di streaming File di progettazione assistita da calcolatore (CAD)
Ambiguità	<ul style="list-style-type: none"> Marca, logo o imballaggio di aspetto simile su prodotti simili 	<ul style="list-style-type: none"> Marca e/o logo simili su prodotti digitali simili, ad esempio, software, videogiochi o applicazioni
Sfruttamento del marchio	<ul style="list-style-type: none"> Uso di marchi celebri su prodotti non affini 	<ul style="list-style-type: none"> Uso di marchi celebri in mondi virtuali o su token non fungibili
Mercato grigio	<ul style="list-style-type: none"> Importazioni parallele Eccessi di produzione Scarti di produzione 	<ul style="list-style-type: none"> non applicabile

La scelta della piattaforma online da parte degli autori delle violazioni in materia di PI dipende in larga misura dal tipo di prodotto o servizio da vendere, dal pubblico destinatario e dal fatto che l'autore della violazione sia un fornitore «occasionale» o «sistematico». Accanto ai mercati all'ingrosso e d'asta «generici» vi sono mercati «specializzati», come quelli dei beni artigianali, i rivenditori indipendenti, i beni digitali (ad esempio, videogiochi e licenze di software) e i token non fungibili (non-fungible tokens, NFT). Un ruolo sempre più importante è svolto dal «commercio sociale», ossia le vendite da consumatore a consumatore e da impresa a consumatore attraverso i social media. Le principali piattaforme di social media hanno sviluppato funzionalità proprie di e-commerce. Una tendenza in crescita è l'uso di funzioni di live streaming sui social media per commercializzare e mostrare il prodotto agli acquirenti.

I venditori sistematici di prodotti contraffatti possono inoltre ricorrere a mercati illegali operanti nella darknet, in cui le transazioni sono effettuate in forma anonima, utilizzando criptovalute.

La tabella che segue illustra, a titolo indicativo, i **mercati di destinazione** per ciascuna categoria di prodotti che violano un diritto di proprietà intellettuale, in termini di probabilità che un determinato prodotto sia rilevato su un determinato tipo di mercato.

		Prodotti che violano un diritto di proprietà intellettuale					
Tipo di mercato		I. Contraffazione	II. Pirateria	III. Ambiguità	IV. Sfruttamento	V. Mercato grigio	
All'ingrosso		Orange	Light Orange	Yellow	Yellow	Yellow	 Elevata Bassa
Asta/usato		Light Orange	Light Orange	Yellow	Yellow	Light Orange	
Lavori di artigianato/arte		Light Green	Light Green	Yellow	Orange	Light Green	
Social media		Light Orange	Light Orange	Yellow	Yellow	Yellow	
Lavoro/servizi		Light Green	Light Orange	Light Green	Light Green	Light Green	
Beni digitali		Light Green	Light Green	Light Orange	Orange	Light Green	
Darknet		Red	Red	Light Orange	Yellow	Light Orange	





Un approccio di catena di approvvigionamento all'indagine e all'applicazione

Il processo alla base delle violazioni della PI attraverso i conti dei fornitori sulle piattaforme di negoziazione di terzi consiste in una catena di approvvigionamento composta da sette fasi, dalla produzione alla consegna del prodotto oggetto di violazione. Si tratta di un processo continuo attraverso un flusso di informazioni, beni fisici e denaro che coinvolge una serie di intermediari. Dal punto di vista dell'applicazione delle norme, la visibilità dell'attività illegale dovrebbe diminuire man mano che si percorre a ritroso la catena di approvvigionamento (da destra a sinistra) e aumentare man mano che ci si avvicina il cliente (spedizione, tutto a destra).



Lungo la catena di approvvigionamento, gli **autori della violazione** utilizzano una serie di tecniche per eludere le misure coercitive, quali tecniche per eludere il rilevamento, la rimozione, il sequestro o la confisca dei beni. Ciò fornisce informazioni in merito alle azioni che possono essere intraprese dagli **attori preposti alla loro applicazione** in ogni fase della catena di approvvigionamento. Tali azioni comprendono indagini e attività di contrasto, nonché misure di contrasto di autoregolamentazione.

La tabella seguente riassume le **principali misure coercitive** a disposizione delle autorità di contrasto, delle piattaforme online e dei titolari di PI in ciascuna fase della catena di approvvigionamento:

	MISURE COERCITIVE
	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dei materiali: identificazione degli hotspot in cui i materiali sono prodotti o da cui provengono e mantenimento di una banca dati dei siti. • Controlli personalizzati: ricorso a informazioni storiche provenienti dai paesi di origine e/o da hotspot noti e a informazioni sui moduli per la dichiarazione in dogana.
	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco dei conti bancari dei produttori. • Osservazione delle tendenze e degli eventi stagionali che incidono sulla produzione di beni (ad esempio, inizio di eventi sportivi, rilascio di prodotti popolari).
	<ul style="list-style-type: none"> • Confisca/sequestro dei beni: incursione nell'inventario dei trasgressori della PI e presa di controllo dei beni costituenti violazione.
	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei fornitori di articoli illeciti ospitati, inconsapevolmente, dalla piattaforma di negoziazione. • Attivazione delle procedure di notifica e ritiro: eliminazione degli annunci e degli account dei fornitori.
	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione dei segnali: indicatori di allarme per un mercato, come le offerte: «troppo bello per essere vero» e/o la ricezione di una quantità elevata di feedback positivi in un breve periodo. • Monitoraggio della comunicazione: seguire le comunicazioni online dalle piattaforme dei social media, la comunicazione peer to peer e le applicazioni pubblicitarie. • Rimozione di annunci pubblicitari: rimozione di parole chiave pubblicitarie, eliminazione dei risultati sui motori di ricerca, eliminazione di un account di un prodotto o fornitore.

<p>6. Vendite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento con le banche/autorità finanziarie per individuare e identificare le entità responsabili delle operazioni finanziarie e bloccare i conti bancari. • Collegamento con i prestatori di servizi di pagamento per bloccare le transazioni nel caso di fornitori illeciti identificati. • Indagini «follow the money»: creazione di un profilo completo dei fornitori analizzando le operazioni finanziarie oggetto di indagine. • Acquisti di prova: acquisto di prodotti che violano la PI per raccogliere le prove necessarie a sviluppare un caso contro un fornitore illecito.
<p>7. Spedizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento con corrieri/servizi postali per evitare la distribuzione di prodotti contraffatti e/o individuare gli indirizzi dei distributori. • Collegamento con le dogane per attivare le procedure di sequestro e confisca delle merci costituenti violazione e richiedere i dati dopo la distruzione delle merci. • Sequestro di merci presso dogane o servizi postali. • Monitoraggio delle rotte per scoprire l'origine del prodotto, i distributori, i venditori e il modo in cui i prodotti vengono trasferiti agli acquirenti. • Monitoraggio di sospettati che ricevono quantità inconsuete di ordini imprevisti provenienti da rotte regolari.

Misure, politiche e strategie per un'applicazione efficace

La lotta alle violazioni della PI su piattaforme commerciali di terzi prevede una serie di misure, politiche e tattiche. Queste includono misure coercitive e volontarie adottate nell'ambito della collaborazione tra tutte le parti interessate. Nell'Unione europea, il protocollo d'intesa, firmato

nel 2011 e rivisto nel 2016, fornisce il quadro generale per queste misure volontarie ⁽⁶⁾. Le buone pratiche nell'ambito del protocollo d'intesa comprendono **misure proattive** volte a prevenire le attività di violazione prima che si verifichino e **misure reattive** volte a reprimere o limitare l'effetto di tali attività una volta che si verificano.

- **Misure volontarie proattive e preventive.** La base giuridica di queste misure è costituita dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei termini e delle condizioni dei mercati online, che vietano la vendita di beni che violano i diritti di terzi. Tali misure, sviluppate in collaborazione con i titolari di PI, includono quanto segue:
 - (i) **politiche di recidiva:** gli utenti che violano ripetutamente i termini e le condizioni possono vedere sospesi o disabilitati i loro account.
 - (ii) **verifica dell'identità:** per garantire l'efficacia delle politiche contro ripetute violazioni, le piattaforme richiedono agli utenti di fornire un'identificazione valida, ad esempio una prova dell'identità o un indirizzo, come condizione per l'apertura di un account. Le piattaforme commerciali possono anche richiedere la prova di una licenza commerciale e possono limitare l'uso di determinate parole chiave in nomi di profili.
 - (iii) **tracciabilità dei prodotti:** le principali piattaforme commerciali hanno introdotto sistemi di tracciabilità in cui a ogni articolo viene fornito un codice unico per verificarne l'autenticità prima di raggiungere il cliente.
 - (iv) **altre misure tecnologiche di prevenzione:** le piattaforme commerciali e i social media applicano il filtraggio delle parole chiave, la moderazione dei contenuti e la tecnologia di riconoscimento delle immagini per individuare gli annunci che costituiscono violazione prima che la vendita possa essere conclusa.
- **Notifica e rimozione.** Le procedure di notifica e rimozione rappresentano le principali **misure reattive** volontarie per snellire il processo di notifica e rimozione dei contenuti illeciti messi a disposizione online. Secondo le buone prassi sviluppate nel quadro del

⁽⁶⁾ Commissione europea (2016) *Protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet*, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en.

protocollo d'intesa, le procedure efficaci di rimozione e notifica comprendono quanto segue:

- (i) **pacchetto informativo per i titolari dei diritti**, contenente istruzioni dettagliate sulle informazioni che devono essere presentate per attivare la notifica.
 - (ii) **strumenti per gestire notifiche multiple**, o richieste «in blocco», che consentano ai titolari dei diritti di includere liste multiple di violazioni in un'unica richiesta di rimozione.
 - (iii) **programmi di «trusted-flaggers»**, con canali preferenziali e rapidi per le notifiche e una più rapida eliminazione per i titolari di diritti «affidabili» con competenze specialistiche e tecnologia dedicata per l'individuazione e l'identificazione di contenuti illeciti.
 - (iv) **strumenti di ricerca e segnalazione**, per facilitare il processo di ricerca di contenuti potenzialmente contraffatti sulla piattaforma, attraverso il riconoscimento di immagini e altre tecnologie.
 - (v) **informazioni per gli utenti** sul motivo della rimozione e sulle potenziali conseguenze di violazioni ripetute, nonché informazioni facilmente accessibili sul diritto di ricorso o **procedura di contro notifica** avverso la notifica del titolare della PI.
- **Misure di individuazione automatizzate.** I sistemi di rilevazione basati sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico svolgono un ruolo sempre più importante nell'ambito di misure proattive e reattive.

Insieme alle misure volontarie sviluppate in collaborazione con i mercati online, i titolari dei diritti e le autorità di contrasto adottano misure investigative e di applicazione della legge che hanno una portata più ampia e abbracciano l'intera catena di approvvigionamento.

- **Indagine «follow the money».** Un approccio del tipo «follow the money» consiste nel monitorare ed estrarre informazioni dalle operazioni finanziarie coinvolte in un'attività illecita, allo scopo di raccogliere prove e/o interrompere l'attività. L'approccio richiede la

cooperazione tra le diverse parti interessate coinvolte, soprattutto i servizi di pagamento, ed è stato adottato in procedimenti contro gli autori delle violazioni in materia di PI.

- **Controlli doganali e di frontiera.** Le autorità doganali dell'Unione europea adottano procedure semplificate e periodi di tempo ridotti per distruggere in piccoli colli le merci sospettate di violare la PI e fornire dati ai titolari dei diritti su richiesta.
- **Applicazione della legge sulla darknet.** Dato l'anonimato dei fornitori online e dei possibili affiliati, l'applicazione delle norme nei mercati della darknet presenta determinate sfide. La cooperazione globale tra le autorità di contrasto ha portato alla **chiusura** di mercati della darknet.

Procedimenti penali nei confronti di fornitori

Possono essere intraprese azioni legali contro i venditori per l'importazione, l'offerta di vendita e la distribuzione di prodotti che violano la PI. I procedimenti possono essere avviati dai titolari della PI, dagli operatori dei mercati online, o congiuntamente da entrambi. Mentre la responsabilità civile per la violazione della PI è ampiamente armonizzata a livello dell'Unione europea, almeno per quanto riguarda la violazione diretta, la responsabilità penale resta di competenza dei legislatori nazionali. Nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, la violazione dei marchi o del diritto d'autore e dei relativi diritti comporta sanzioni penali quando l'autore della violazione agisce con *mens rea* o dolo e su scala commerciale. Tuttavia, questi criteri non sono interpretati in modo uniforme negli Stati membri.

Le prove di procedimenti giudiziari nei confronti di singoli fornitori nell'UE a 27 sono limitate. La giurisprudenza disponibile suggerisce che il **dolo** può essere stabilito sulla base di fattori oggettivi, quali la mancanza di un'autorizzazione espressa da parte del titolare del marchio o la presunta conoscenza del fatto che i prodotti siano contraffatti. Il criterio della «**scala commerciale**» è meno chiaro e dipende in ampia misura dal volume delle operazioni. La prova di un'attività come la ricezione di ordini e la spedizione è fondamentale per determinare il volume richiesto dalle giurisdizioni nazionali per avviare sanzioni penali.

Ingiunzioni nei confronti degli intermediari

Insieme alle azioni legali contro i fornitori, i titolari della PI possono cercare rimedi presso gli operatori dei mercati online e altri intermediari lungo la catena di approvvigionamento. Si

tratta, in particolare, di magazzini, piattaforme pubblicitarie, servizi di pagamento e di spedizione. I ricorsi giurisdizionali disponibili consistono in un **provvedimento ingiuntivo**, che può essere concesso dall'autorità giudiziaria anche quando l'intermediario non è responsabile della violazione o è esente da responsabilità.

I provvedimenti inibitori nei confronti degli intermediari possono mirare non solo a porre fine alle violazioni esistenti, ma anche a prevenirne altre. Ciò richiede l'attuazione di alcuni obblighi di monitoraggio proattivo. La portata di tali obblighi di monitoraggio ai sensi del diritto dell'Unione europea è limitata dalle disposizioni della direttiva sul commercio elettronico ⁽⁷⁾ e può essere ricavata dall'approccio di «**duplice identità**» suggerito dall'Avvocato Generale Jääskinen nel caso «L'Oréal contro eBay»: «il terzo autore della violazione dovrebbe essere la medesima persona e i marchi violati dovrebbero essere gli stessi.» ⁽⁸⁾.

La questione della competenza giurisdizionale

A causa della natura transnazionale delle violazioni della PI commesse attraverso account di fornitori su mercati di terzi, la questione della giurisdizione è un aspetto cruciale per un'applicazione efficace delle norme. Le ricorrenti sono generalmente tenute ad adire i tribunali in cui il convenuto è **domiciliato**, ma è anche possibile avviare un procedimento nel luogo in cui è avvenuto il **danno**, in cui si è verificato l'**evento** che ha causato il danno o in cui la violazione è stata **commessa**.

Per quanto riguarda la ripartizione della competenza giurisdizionale nei procedimenti civili, un fattore chiave da considerare è se l'obiettivo degli autori della violazione fosse l'Unione europea (nel caso dei **diritti di PI paneuropei**) o uno specifico Stato membro. Se l'obiettivo è stabilito, i titolari di PI possono avviare un procedimento dinanzi ai tribunali della giurisdizione interessata.

⁽⁷⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), articolo 15, paragrafo 1.

⁽⁸⁾ Parere di AG Jääskinen (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal SA-eBay, EU:C:2010:757, § 182).

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI)	BASE GIURIDICA PER STABILIRE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI (PANEUROPEE) IN MATERIA DI PI
Marchi dell'Unione europea	Regolamento MUE n. 2017/1001 ⁽⁹⁾ , articolo 125
Disegni e modelli comunitari	Regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁰⁾ , articolo 82
Diritti di PI nazionali (marchi nazionali, diritto d'autore e diritti correlati, brevetti, ecc.)	Regolamento Bruxelles I (rifusione) ⁽¹¹⁾

Il riconoscimento e l'esecuzione delle **sentenze straniere** tra gli Stati membri dell'Unione europea sono previsti in modo uniforme dal regolamento Bruxelles I (rifusione), mentre l'esecuzione delle sentenze in giurisdizioni diverse dagli Stati membri dell'Unione europea può essere estremamente difficoltosa a causa delle discrepanze tra le legislazioni nazionali.

La competenza giurisdizionale in materia di **diritto penale** si basa generalmente sul **principio di territorialità**. Attualmente, il diritto dell'Unione europea non prevede strumenti vincolanti per risolvere i conflitti di giurisdizione in materia penale. Tuttavia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 2001 ⁽¹²⁾ rappresenta un importante strumento di diritto internazionale che aiuta a stabilire un giudizio penale nei confronti dei trasgressori del diritto d'autore online ⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e successive modifiche, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

⁽¹²⁾ Convenzione sulla criminalità informatica, serie dei trattati europei n. 185.

⁽¹³⁾ EUIPO (2021) *Cooperazione giudiziaria internazionale in procedimenti di proprietà intellettuale*, marzo 2021, pag. 33.